

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE**  
SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA

CONTRIBUTO ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DELLA NORMATIVA IN  
MATERIA DI AIUTI DI STATO DEL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E DELLE ZONE RURALI

**SULLA PROPOSTA DEGLI ORIENTAMENTI PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI  
AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI**

- **definizione di impresa in difficoltà:** si evidenzia la permanente difficoltà di applicare tale definizione, in generale, alle imprese di tutti i settori, ma, in modo particolare, a quelle del settore agricolo/forestale/zone rurali che necessiterebbe una semplificazione e la chiara individuazione degli elementi da prendere in considerazione per attestare lo stato di difficoltà in cui versa un'impresa. Nella proposta si rimanda semplicemente agli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie, mentre nel progetto di regolamento di esenzione viene riportata altra definizione. Si chiede pertanto di uniformare le disposizioni in parola;
- **principi di valutazione comuni:** si invita la Commissione a considerare alcune attività, come quelle connesse al trasferimento/acquisizione di conoscenze alle imprese, alla preparazione di determinate strategie/piani/iniziative, alla cooperazione (compresi gli aiuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") e ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI")), non un aiuto di Stato, in quanto non comportanti reali, evidenti vantaggi economici, ossia effetti economici marginali o effettive alterazioni della concorrenza tra Stati membri. Determinate categorie di aiuti dovrebbero essere maggiormente ponderate anche rispetto a quanto disposto dalla comunicazione della Commissione stessa sulla nozione di aiuto di Stato e sui casi che la stessa, dopo averli esaminati, non ha ritenuto che soddisfacessero tutti gli elementi configuranti un aiuto di Stato;
- **aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione:** si richiama quanto sopra riportato in tema di principi comuni. Sarebbe utile e auspicabile considerare questa tipologia di aiuti secondo l'approccio adottato dalla Commissione in relazione agli aiuti sull'istruzione e sulle attività di ricerca (cfr. sezione 2.5 della Comunicazione della

Commissione europea relativa alla nozione di aiuto di Stato, pubblicata sulla GUUE C 262 dd. 19.07.2016), ovvero sia, come attività non aventi carattere economico, o, comunque non prevalentemente economico, in quanto dirette, in via generale, ad accrescere la conoscenza, il sapere collettivo, le competenze dei fruitori dell'attività formativa con un effetto positivo e qualificante per tutti i settori e lo sviluppo sia delle imprese che del territorio nel suo complesso;

- **aiuti per le misure promozionali a favore di prodotti agricoli (sezione 1.3.2):** si chiede se, tra i costi ammissibili, possano essere inclusi anche quelli del personale o di consulenti specificamente impiegati per le attività finalizzate all'organizzazione degli eventi promozionali, inserendo pertanto una specifica voce di costo in tal senso;
- **ripristino e manutenzione dei percorsi naturali, degli elementi e delle caratteristiche del paesaggio e dell'habitat naturale per gli animali:** si chiede una riflessione sul fatto di considerare tale attività quali aiuti di Stato, in quanto aventi carattere prevalentemente di valorizzazione del territorio in generale, finalità essenzialmente pubbliche di natura paesaggistica, naturalistica e di utilizzo del territorio, anche a fini turistici e di benessere della popolazione e del territorio complessivamente intesi;
- **aiuti a favore delle zone rurali:** vengono elencate le diverse tipologie di aiuti e il pertinente ambito di applicazione, ma non vengono dettate disposizioni in merito ai costi ammissibili e alle relative intensità di aiuto;
- **aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli:** si chiedono chiarimenti in merito alla corretta individuazione della normativa sostitutiva applicabile a questa tipologia di aiuti.

---

### **SUL PROGETTO DI REGOLAMENTO DI ESENZIONE (ABER)**

- **definizione di impresa in difficoltà:** si rimanda alle considerazioni formulate sulla proposta degli Orientamenti;
- **effetto di incentivazione:** si evidenzia che, a differenza di quanto previsto nella proposta degli Orientamenti (punto 50), non si ritrova la deroga che riguarda i “comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR

e meno di 5 000 abitanti” che esclude tali enti dalla definizione di grandi imprese. Tra le categorie di aiuti per le quali non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione andrebbero annoverati anche gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti;

- **aiuti destinati a ovviare ai danni da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali:** si chiede di coordinare le previsioni relative a questa categoria di aiuti con quelle, analoghe, contenute nel regolamento di esenzione generale (GBER);
- **aiuti per le misure promozionali a favore di prodotti agricoli:** valgono le considerazioni riportate in corrispondenza della sezione 1.3.2 della proposta sugli Orientamenti;
- **aiuti per danni causati da animali protetti:** si chiede una riflessione sulla possibilità di includere anche aiuti per danni causati da animali non protetti (es. cinghiali);
- **aiuti a favore del settore forestale:** si propone l'introduzione di una nuova categoria di aiuti finalizzata all'avviamento di nuove imprese nel settore della silvicoltura, al pari di quanto già avviene per le imprese agricole;
- **aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone:** essendo stati soppressi, si chiedono chiarimenti sugli strumenti di aiuto disponibili per finanziare tali aiuti;
- **aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali:** essendo stati soppressi, si chiedono chiarimenti sugli strumenti di aiuto disponibili per finanziare tali aiuti;
- **aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali:** essendo stati soppressi, si chiedono chiarimenti sugli strumenti di aiuto disponibili per finanziare tali aiuti;
- **aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione:** si rimanda alle considerazioni riportate sopra sulla proposta degli Orientamenti, precisando che le disposizioni in questione dovrebbero tenere conto ed essere coerenti anche con le regole dello sviluppo rurale e del FEASR in tema di attività relative al “Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura” (AKIS);
- **aiuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") e ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI"):** si

chiede una riflessione sul fatto di considerare questa categoria come aiuti di Stato e di chiarirne il contenuto, i costi ammissibili e gli elementi di differenza rispetto alle medesime disposizioni previste dal regolamento di esenzione generale (GBER, articoli 19bis e 19 ter). Da considerare inoltre che gli aiuti andrebbero a beneficio delle sole PMI, risultando esclusi, pertanto, come potenziali beneficiari gli enti locali con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti (sulla base di quanto precisato nelle previsioni relative all'effetto di incentivazione), altri enti pubblici, università e altri enti di ricerca;

- **pubblicazione e informazioni e relazioni:** da una parte viene eliminato l'obbligo a carico dello Stato membro di trasmettere, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto, una sintesi degli aiuti nel formato indicato dal regolamento di esenzione, nonché eliminata la previsione che stabiliva la trasmissione, da parte della Commissione, della ricevuta della predetta sintesi contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto; dall'altra, si prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, attraverso l'apposito sistema di notifica elettronica, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della misura stessa. Si chiedono chiarimenti su questa modifica, posto che sarebbe logico mantenere una comunicazione preventiva, piuttosto che postuma, rispetto all'entrata in vigore della misura di aiuto.